

Sistema Società è la nuova rivista telematica del Gruppo 24 Ore dedicata alla materia societaria in tutta la sua ampiezza e complessità. Attualità legislativa, primi piani su novità e temi d'interesse, approfondimenti, giurisprudenza commentata, rassegne di massime, monografie, formulari: un sistema informativo ricco di contenuti e servizi, di chiara e agevole navigazione con un approccio multidisciplinare. [Http://www.sistema-societa.com](http://www.sistema-societa.com)



Il libro analizza le principali cause della situazione di declino che può poi sfociare nella crisi aziendale. Nel manuale vengono sviccerati gli strumenti risolutivi della crisi e dell'insolvenza: i piani attestati e gli accordi di ristrutturazione. E ancora: si approfondisce il nuovo principio contabile Oic 6, riguardante la ristrutturazione del debito e l'informativa di bilancio. Analizzati anche gli aspetti fiscali delle operazioni di ristrutturazione.   
Pagine: 304  
Prezzo: 32,30

L'appuntamento con l'informazione di servizio è su Radio 24 dal lunedì a venerdì alle 12.15 con Salvadanaio. Durante la trasmissione, condotta da Debora Rosciani, gli ascoltatori possono intervenire in diretta sui temi affrontati chiamando il numero 800.240024. Ogni puntata può essere ascoltata anche in differita attraverso il sito [www.radio24.it](http://www.radio24.it) nella sezione Podcast.

# Crisi d'impresa e risanamento

→ Le procedure concorsuali dopo il decreto sviluppo

COME PREVENIRE IL FALLIMENTO

pag. 19

UN PARACADUTE PER L'ATTIVITÀ

pag. 20

LA GESTIONE DEL PASSIVO

pag. 21

## Più chance per «salvare» l'azienda

Dal concordato in continuità ai prestiti-ponte, nuovi strumenti spingono le ristrutturazioni

PAGINA A CURA DI  
**Angelo Busani**  
**Paolo Rusconi**

■ Favorire la ristrutturazione delle imprese in crisi adottando nuovi strumenti operativi, semplificando le procedure, rendendole più efficienti e chiarendo i punti oscuri. Le novità introdotte dal decreto sviluppo (n. 83/2012, ora in fase di conversione alla Camera) in materia di procedure concorsuali sono numerose e assumono particolare rilevanza sotto molteplici prospettive. Gli interventi di modifica della legge fallimentare (Rd 267/1942) tendono, da un lato, a spingere l'imprenditore a denunciare tempestivamente la propria situazione di crisi e a tutelare lo svolgimento dell'attività anche in una fase negativa preservando il valore dell'azienda e, dall'altro, a migliorare gli strumenti di composizione delle crisi di impresa, i quali oggi - a dispetto del carattere liquidatorio originario - hanno un ruolo invece sempre più centrale nella risoluzione delle imprese. In sintesi, le principali innovazioni consistono:

a) nelle modifiche al contenuto delle relazioni del professionista nei piani di risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare, e degli accordi di ristrutturazione che - come già previsto in tema di concordato preventivo - devono attestare la veridicità dei dati aziendali;

b) nell'introduzione di una nuova norma che dovrebbe rendere più agevole accedere a nuovi finanziamenti per il debitore che abbia deciso di intraprendere la strada degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo;

c) nella regolamentazione del cosiddetto "concordato con continuità aziendale" e nella previsione di ulteriori ipotesi di atti non soggetti a revocatoria fallimentare.

### Il concordato preventivo

Partiamo dall'analisi delle modifiche al concordato preventivo e dalla documentazione da produrre unitamente alla domanda. La nuova norma prevede che il ricorso debba essere corredato da un piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta concordataria (il piano deve poi essere oggetto di attestazione da parte del professionista incaricato).

Anche se nella pratica sono già frequenti le proposte di concordato che stabiliscono la tempistica e la modalità di adempimento, l'introduzione di questo obbligo va condivisa, specialmente con riguardo ai concordati con cessione dei beni per i quali la vigente disciplina prevede che il tribunale possa - in assenza di indicazioni in tal senso da parte del debitore - determinare le sole modalità di attuazione.

Quanto, invece, alla relazione del professionista, una delle novità di maggior rilievo riguarda l'obbligo per il debitore di depositare una nuova attestazione tutte le volte in cui vengono apportate modifiche sostanziali alla proposta concordataria o al piano. L'obbligo vale anche per le proposte migliorative.

La legge non consente al debitore di proporre modifiche al concordato dopo l'inizio delle operazioni di voto: l'obbligo della nuova attestazione consente ai creditori di esprimere il proprio voto facendo affidamento sulla relazione di un esperto indipendente che abbia attestato non solo la fattibilità del piano, ma anche la veridicità dei dati aziendali inseriti nella nuova documentazione. Peraltro, se vengono proposte dal debitore modifiche significative, il commissario non potrà non tenerne conto nella propria relazione, che dovrà essere, quindi, nuovamente predisposta.

Il Dl sviluppo ha poi previsto una forma particolare di pubblicità del ricorso per l'ammissione al concordato: il cancelliere deve depositare nel registro delle imprese la domanda di concordato entro il giorno successivo alla data di presentazione del ricorso. In base all'articolo 168 della legge fallimentare, dalla data di deposito e pubblicazione della domanda nel registro imprese non possono essere né avviate né coltivate azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore da parte dei creditori con causa o titolo anteriore e le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione della domanda di concordato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Il debitore può - avvalendosi della facoltà attribuitagli dal Dl 83 decidere di procedere al deposito della sola domanda di ammissione, riservandosi il diritto di produrre in seguito la documentazione a corredo della domanda stessa.

### Il check up delle novità

#### 01 Indipendenza dell'attestatore

Come contrappeso al potere di designazione del professionista da parte del solo debitore, il decreto sviluppo (Dl 83/2012) stabilisce specifici requisiti che l'attestatore deve possedere e che sono volti ad assicurarne l'indipendenza di giudizio dal debitore e da chi ha interesse all'operazione di risanamento ed evitare qualsiasi situazione di potenziale conflitto di interesse rispetto alle società per cui è chiamato ad agire.



#### 02 Dati veritieri e certificati

Come già previsto per la procedura di concordato preventivo, il professionista che attesta i piani di risanamento così come i piani posti alla base degli accordi di ristrutturazione dei debiti deve, tra l'altro, attestare la veridicità dei dati aziendali, ivi inclusi quelli extra contabili. Ad esempio: il portafoglio ordini, i contratti strategici per il risanamento dell'impresa e il rischio di potenziali sopravvenienze passive.



#### 03 Prima la domanda, in seguito il piano

Il debitore può depositare la sola domanda di concordato, e può, al tempo stesso, riservarsi di produrre l'ulteriore documentazione in un secondo momento. Con questa domanda il debitore riesce a salvaguardare il blocco delle azioni esecutive e cautelari. In seguito, il debitore può abbandonare il concordato e depositare il ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.



#### 04 Un sostegno per andare avanti

Viene conferita dignità normativa al concordato in continuità volto alla prosecuzione dell'attività di impresa. Il piano può contemplare la sospensione per 12 mesi del pagamento dei creditori assistiti da garanzie reali ovvero da privilegio così come la liquidazione degli asset non strumentali. Sono previste, altresì, norme di favore per la prosecuzione dei contratti, ivi inclusi quelli con le pubbliche amministrazioni.



#### 05 Scioglimento dei contratti

Nell'ambito della procedura di concordato preventivo, il debitore può essere autorizzato a sciogliersi dai rapporti contrattuali pendenti ovvero a sospendere l'efficacia. Restano esclusi dalla nuova disciplina alcuni rapporti contrattuali, tra cui, i rapporti di lavoro subordinato e viene attribuito alla controparte del debitore il diritto a percepire un indennizzo.



#### 06 Prestito ponte prima dell'accordo

Nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, il debitore può accedere - dietro autorizzazione del Tribunale - ad ulteriore indebitamento, predefinito ed eventualmente assistito da garanzie reali, a condizione che un professionista indipendente attesti che questi finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Questo può avvenire prima dell'accordo con i creditori.



In tribunale. Serve l'assenso del professionista

## Sì ai finanziamenti se sono nell'interesse anche dei creditori

■ Il decreto sviluppo ha introdotto due nuove disposizioni finalizzate a incentivare la prosecuzione dell'attività produttiva anche attraverso la stipulazione di nuovi contratti tra i terzi e l'imprenditore che abbia depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo; e questo anche quando l'imprenditore si sia riservato la facoltà di produrre in seguito la documentazione a corredo della domanda stessa. Vediamo le due norme.

Il nuovo articolo 182-quinquies della legge fallimentare (che si applica sia al concordato che agli accordi di ristrutturazione dei debiti) consente a chi deposita domanda di concordato preventivo, di richiedere al tribunale l'autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti, individuandoli anche soltanto per tipologia ed entità (e quindi a prescindere dalla circostanza che siano già pendenti o meno trattative) predefinito ed eventualmente anche garantiti da pegno o ipoteca. La condizione è che un professionista designato dal debitore e in possesso di tutti i requisiti di professionalità e indipendenza richiesti dall'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare, abbia attestato - previa verifica dell'effettivo fabbisogno finanziario del debitore - che il ricorso all'ulteriore indebitamento è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. Anche secondo questa disposizione, quindi, la continuazione dell'attività aziendale costituisce senza dubbio un valore da preservare, ma a condizione che da ciò derivi un vantaggio anche per i creditori.

Questa nuova norma presenta, peraltro, alcune criticità. Il tribunale può autorizzare il debitore a contrarre nuovi finanziamenti anche se ha depositato solo la domanda di ammissione al concordato (riservandosi di depositare poi gli altri documenti); considerato, però, che il provvedimento autorizzatorio del tribunale richiede il preventivo deposito dell'attestazione a

conferma della funzionalità dell'ulteriore indebitamento alla miglior soddisfazione dei creditori, il professionista dovrebbe attestare questa circostanza - sotto la propria responsabilità, anche penale - senza esser stato posto nella condizione di esaminare il piano e la proposta concordataria. Infatti, ai sensi di quanto ora previsto dall'articolo 161 della legge fallimentare, questi saranno depositati in seguito al ricorso, e quindi in un momento successivo a quello in cui il debitore richiede l'autorizzazione a contrarre l'ulteriore indebitamento.

Oltre alla possibilità di far ricorso a questi nuovi finanziamenti, il Dl sviluppo, ai sensi del neo introdotto settimo comma dell'articolo 161 della legge fallimentare, mette in campo anche la possibilità, per l'impresa che abbia depositato domanda di ammissione al concordato, di compiere gli atti di ordinaria amministrazione e, previa autorizzazione del tribunale, anche atti urgenti di straordinaria amministrazione, prescrivendo che:

a) da un lato, i crediti sorti per effetto di tali atti legalmente compiuti sono predefinito;

b) d'altro lato, le garanzie, i pagamenti e gli atti posti in essere legalmente a far tempo dal deposito del ricorso non sono sottoponibili ad azione revocatoria fallimentare, così come previsto dal nuovo terzo dell'articolo 67, terzo comma, lettera e) della legge fallimentare.

Questa disposizione completa il quadro normativo sino a oggi vigente sulla gestione dell'impresa nella fase antecedente al decreto di ammissione al concordato preventivo.

A far tempo, invece, dall'intervenuta ammissione al concordato troverà applicazione la disciplina già prevista dal vigente articolo 167 della legge fallimentare che attribuisce al debitore l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Precisazioni e chiarimenti. Il testo in Parlamento

## Decreto a caccia di correzioni

■ Precisazioni e chiarimenti potrebbero migliorare alcune delle novità del decreto sviluppo per le aziende in crisi e integrare le procedure messe in campo per tentare di salvare le realtà in difficoltà o per proteggere al meglio i creditori. Approfitando del passaggio parlamentare (le prime votazioni sono previste la prossima settimana) potrebbero essere apportati correttivi al sesto comma dell'articolo 161 della legge fallimentare, ai sensi del quale è consentito all'impresa in crisi depositare in via anticipata la sola domanda di concordato preventivo, riservandosi di presentare in un se-

condo tempo il piano e la documentazione a corredo.

In effetti, la norma attualmente prevista dal decreto non prevede una "sanzione" per un suo uso improprio, lascia ampi spazi al ricorso strumentale da parte di debitori in malafede: costoro potrebbero essere indotti a depositare una semplice domanda di ammissione al concordato preventivo con l'unico scopo di bloccare le azioni esecutive e cautelari ovvero sfruttare una leva negoziale nei confronti dei propri creditori, rappresentando a questi ultimi lo scenario del fallimento dell'impresa ove la domanda non ven-

ga integrata nel termine assegnato dal giudice ovvero non venga presentato il ricorso per omologare l'accordo di ristrutturazione. Inoltre, oggi il tribunale non dispone di alcun documento sulla base del quale svolgere una preliminare analisi della domanda. Senza contare che una volta depositata la domanda, il debitore non è tenuto a dare alcun aggiornamento al tribunale in pendenza del (lungo) termine per il deposito della documentazione del ricorso.

Si sta dunque ragionando su come porre rimedio a queste prime perplessità richiedendo, ad esempio, di depositare insie-

me alla domanda documenti che siano già nella immediata disponibilità del debitore, quali ad esempio i bilanci di esercizio e imponendo al debitore stringenti obblighi di informativa periodici al tribunale con riguardo, ad esempio, all'andamento dell'attività aziendale, alle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'impresa così come ad ogni fatto di rilievo avvenuto dopo il deposito della domanda e tale da incidere sulla situazione in cui versa il debitore rappresentata nella domanda di ammissione.

Una delle modifiche possibili è poi che la domanda di concordato sia inammissibile se il debitore abbia già cercato, invano, di essere ammesso al concordato ovvero non sia stato in grado di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione.

Qualche correttivo si potrebbe ipotizzare anche per il concordato in continuità aziendale. Ad esempio si potrebbe pensare se, in ragione delle particolari caratteristiche di tale istituto, non valga la pena delineare una disciplina ad hoc ancor più specifica, limitando l'applicazione delle norme generali in tema di concordato preventivo. Allo studio sarebbe anche - in relazione alla moratoria - la possibilità di stabilire una soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati nel caso in cui vengano ceduti beni coperti da queste garanzie.

**IN EDICOLA**

**FARE IMPRESA CON UN EURO!**

Dal Sole 24 ORE la Guida alle agevolazioni per costituire una S.R.L. semplificata

**LA NUOVA S.R.L. SEMPLIFICATA**

Modelli societari e agevolazioni per giovani e professionisti

FRANCHISERIA SOCIALE  
SOSTITUZIONE SOCIETÀ  
SOCIETÀ PER PROFESSIONISTI E CONTABILISTI

**IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 7,90 IN PIÙ\***

\*Offerta valida in Italia dal 26/06/12 al 26/07/12

GRUPPO 24 ORE

Disponibile anche in formato PDF su [www.paginegialle.it/sole24ore.com](http://www.paginegialle.it/sole24ore.com)

**RIFORMA DEL LAVORO SOTTO I RIFLETTORI?**

Segui ogni giorno tutti i retroscena su L@voro, il servizio on line con tutti gli aggiornamenti in materia.

Abbonati a L@voro su [www.ilssole24ore.com/lavoronline](http://www.ilssole24ore.com/lavoronline)

GRUPPO 24 ORE